

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 17/PAR/2008

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Monteiasi (TA) pervenuta in data 04/06/2008, prot. n. 22;

Vista l'ordinanza n. 27 del 11/06/2008 con la quale è stato integrato l'ordine del giorno della seduta della Sezione Regionale di Controllo già fissata per il giorno 24/06/2008;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Monteiasi (TA), con la nota indicata in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla possibilità che l'Ente locale debba, anche in sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2008 ed in sede di bilancio pluriennale, realizzare ulteriori risparmi in materia di spesa del personale rispetto al dato specifico della spesa del precedente esercizio 2007.

Il Sindaco specifica, infatti, che alla luce della normativa succedutasi in materia di spesa del personale negli ultimi anni l'Ente, ha già realizzato ampi e strutturali risparmi di spesa nei precedenti esercizi finanziari conseguendo una riduzione superiore al 4% complessivo nel periodo 2004-2008.

Pertanto, il Sindaco richiede alla Sezione se l'aver realizzato detti risparmi possa consentire all'Ente di programmare comunque nuove assunzioni o

debba richiedersi sempre e necessariamente il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, comma 120, della L. n. 244/2007.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Monteiasi.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione ritiene che il quesito prospettato dal Sindaco del Comune di Monteiasi possa inquadrarsi nell'alveo della contabilità pubblica rilevato che, con la normativa in materia di riduzione della spesa del personale, il legislatore evidenzia la specifica finalità di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Infatti, per gli Enti locali con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'art. 1, comma 557 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 120, della L. 24/12/2007 n. 244, collega espressamente l'obiettivo di riduzione della spesa del personale agli obiettivi di finanza pubblica fissati per l'osservanza del patto di stabilità interno ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica.

La predetta norma prevede, quindi, a decorrere dall'esercizio 2007, che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa del personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche e amministrative.

Pertanto, la legge n. 296/2006, recante la finanziaria 2007, ha assegnato agli Enti regionali e locali la finalità di contenere la spesa del personale garantendo a ciascun Ente la più ampia autonomia, mentre, come noto, la precedente legge finanziaria per il 2006 imponeva, all'art. 1, comma 198 e seguenti della L. 266/2005, una riduzione della spesa da operare sulla base di parametri fissi prestabiliti e generalizzati e che aveva, peraltro, superato il vaglio di costituzionalità del Giudice delle Leggi con sentenza n. 169 del 17/05/2007 rilevato che *il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio.*

Tuttavia, la finanziaria 2008, all'art. 3, comma 120, ha previsto la possibilità di derogare alla disciplina dell'art. 1, comma 557, della finanziaria 2007 in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: che l'Ente abbia rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio; che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario e che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli Enti in condizioni di dissesto.

Inoltre, il richiamo all'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448, contenuto nel citato art. 3, comma 120, della L. n. 244/2007, prevede che gli Organi di revisione contabile degli Enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto dei principi di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano adeguatamente motivate.

La Sezione ritiene, quindi, che alla luce della disciplina vigente, l'Ente locale debba adottare sul piano programmatico e gestionale ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa del personale.

Tuttavia, stante la natura tassativa e vincolante delle predette deroghe, la Sezione ritiene che l'Ente debba procedere alla riduzione della spesa del personale secondo l'espresso disposto dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, come integrato dall'art. 3, comma 120, della L. n. 244/2007.

La riduzione della spesa del personale dell'esercizio 2008, deve, inoltre, attuarsi, ad avviso della Sezione, ponendo come parametro di raffronto la spesa del personale del precedente esercizio 2007, assicurando un concetto omogeneo dell'aggregato di spesa al fine di consentire, come sancito con nota del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 31/03/2008 *una lettura dei dati della sequenza 2006-2008 che abbia riguardo al medesimo aggregato costruito con le medesime voci di inclusione ed esclusione.*

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Monteiasi (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2008.

Il Presidente
f.to V. Lomazzi

Il relatore
f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 25 giugno 2008

Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo